



Università Popolare

AVALON

Codice Fiscale 90086040632

Corso Meridionale, 39 - 80143 NAPOLI

email avalon.uni@libero.it Pec avalon.uni@pec.it

contatto 3920237423 - fax 081.5844523

sito web www.uniavalon.it



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DENOMINAZIONE ENTE - MODIFICA DELLO STATUTO

VERBALE N. 2 del 06/04/2023

L'anno duemilaventitre, nel giorno sei, del mese di aprile, alle ore sedici, presso la sede sociale legale in Napoli (NA) Corso Meridionale n° 39, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Università Popolare Avalon per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica denominazione ente

2. Modifica dello statuto

3. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Associazione, il Sig. Claudio Esposito, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Rosalba Grasso.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie con opportuno anticipo (quindici giorni previsti) così come previsto dall'art. 20. dello statuto contenente giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 15 soci su n° 19 soci iscritti, ovvero *Esposito Claudio, Grasso Rosalba, Catalano Teresa, Testa Consiglia, Esposito Ines, La Mura Pasquale, Pascale Marina, Torchia Raffaele, Lucci Concetta, Buonocore Annapina, Leggiero Nicolina, De Rosa Anna, Buono Rosanna, Esposito Ermenegilda, Forcos Daniela*, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione (art. 21 dello statuto vigente) dopo che la prima convocazione prevista per il giorno 03/04/2023 non ha raggiunto la presenza del numero legale dei presenti per deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'associazione secondo le disposizioni previste dal codice civile, **del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore.**

Si propone la trasformazione della denominazione della Associazione in **"Università Popolare Avalon APS."**

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
del 6 Aprile 2023**



Università Popolare

AVALON

Codice Fiscale 90086040632

Corso Meridionale, 39 - 80143 NAPOLI

email avalon.uni@libero.it Pec avalon.uni@pec.it

contatto 3920237423 - fax 081.5844523

sito web www.uniavalon.it



Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, comprendente n° 31 articoli evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura dei n° 31 articoli, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione delle modifiche proposte, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si richiede esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017

IL SEGRETARIO

(Rosalba Grasso)

Rosalba Grasso



IL PRESIDENTE

(Claudio Esposito)

Claudio Esposito

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
del 6 Aprile 2023**

2/2

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ POPOLARE AVALON APS

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Denominazione – Sede - durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con il presente atto, si apportano delle modifiche allo Statuto dell'Associazione “Università Popolare Avalon” Associazione a carattere volontario che si propone scopi culturali, formativi e scientifici nonché sportivi e socio-assistenziali, di seguito indicata anche come “Associazione” che, da questo atto, dopo l'iscrizione al RUNTS, assumerà la denominazione in “Università Popolare Avalon APS”.

L'Associazione trae la sua denominazione richiamandosi ai precedenti storici delle funzioni e del ruolo delle Università Popolari Italiane, sorte in Italia verso la fine del secolo XIX.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha già aderito, nel passato, alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari (C.N.U.P.I.), istituto rappresentativo dotato di personalità giuridica con D.M. 21.05.1991 registrato presso la Corte dei Conti il 21.07.1991 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 30.08.1991, e ne rispetta lo Statuto anche ai fini della tutela del nome storico “Università Popolare”.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli (NA) in Corso Meridionale 39 dall'anno 2022, giorno tre del mese di febbraio. È stata costituita nell'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di settembre in Castellammare di Stabia (NA) con sede legale alla via Salario 12 e, nel duemiladiciotto, giorno ventiquattro del mese di luglio trasferisce la sede legale in Avellino (AV) in via Beato Alberico Crescitelli 14, per poi trasferirla ulteriormente nella sede attuale in Napoli.

3. L'eventuale variazione della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

4. L'Associazione opera in ambito comunale, regionale e nazionale.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

6. A decorrere dell'avvenuta iscrizione del Registro Unico Nazionale (RUNTS), nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Pertanto, la denominazione dell'Associazione già variata a seguito di questo atto e, quindi, diventerà “Università Popolare Avalon APS”.

7. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e a-confessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
- a) Culturale;
 - b) Formativo;
 - c) Artistico;
 - d) Sportivo
 - e) Civico e Sociale.

Art.3 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi menzionati nel comma 3 dell'Art. 3, potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con esse, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

L'Associazione ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione:

- Istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero e di addestramento scientifico, anche con l'uso di laboratori, cioè anche per conto di Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di convenzioni;

- Istituire e gestire anche con appositi laboratori, in particolare, corsi afferenti a discipline del benessere e bionaturali, quali, ad esempio, Naturopatia, Pranoterapia, Riflessologia, Shiatsu, Qi-Gong, Yoga, Massaggio Ayurvedico, Posturale, reiki, Trainer Olistico, Floriterapia, Aromaterapia, Cromoterapia, Counselor Olistico, Tricologia e Microscopia, Iridologia, Psicobiotica, Musicoterapia nonché tutti quelli ritenuti utili alla formazione di personale bionaturalista inteso quale tutore del benessere ed al raggiungimento di un benessere psicofisico;
- Istituire e gestire corsi, seminari, incontri o quant'altro utile alla maggiore conoscenza e diffusione della Medicina Tradizionale;
- Recuperare e promuovere le conoscenze dei rimedi naturali adottati dagli antichi, specialmente dalle civiltà del bacino mediterraneo, in particolare quella greco-romana;
- Promuovere attività di Educazione degli Adulti, Formazione Continua, Permanente e Ricorrente;
- L'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti nonché di corsi di metodo alternativo;
- La formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione sia all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Organizzare nel suo seno sezioni sociali per minoranze etniche, portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione; Promuovere corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico, etc per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l'interscambio turistico-culturale; Predisporre un centro di documentazione a favore di soci ed un servizio di pubblica lettura insieme ad attività di studio e ricerca;
- Curare in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi;
- Predisporre e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica, etc. da finalizzarsi a fini socioculturali;
- Favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;
- Promuovere la costituzione di istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica;
- Proporsi come struttura per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi dell'Università Popolare Avalon;
- Attivare un osservatorio con centro operativo per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali;
- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica della difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- Avanzare proposte agli Enti Pubblici quali Consigli Comunali e Municipi, Comunità Montane, Consorzi di Comuni e di qualsiasi genere, Assessorati alla cultura delle Regioni e Comuni, Provveditorati agli Studi, Università Statali Pubbliche, scuole e istituti di qualsiasi ordine e grado per un'adequata concordata programmazione socio-culturale sul territorio;
- Organizzare attività preventive ed integrative per la tutela della salute pubblica;
- Supportare le organizzazioni di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione nonché al soccorso ed all'assistenza in caso di calamità;
- Supportare e organizzare servizi socio-culturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione diretti a prevenire e rimuovere situazioni di



bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto ai medesimi;

- Promuovere forme di assistenza domiciliare tese a migliorare le condizioni dei sofferenti e bisognosi;
- Rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'Associazione e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;
- Istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse manifestazioni di cultura;

L'Associazione potrà inoltre:

- Promuovere attività di Educazione degli Adulti, Formazione Continua, Permanente e Ricorrente;
- Indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, mercati, dibattiti, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, della Curia e di altre Istituzioni pubbliche e private;
- Sviluppare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
- Occuparsi di formazione o promozione sportiva nelle discipline più congeniali all'ambiente e alle richieste dei cittadini nei rapporti con l'Associazione stessa;
- Costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzione spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, provenienti dalle proprie attività promozionali ed ogni altro contributo o donazione di Enti privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera d'azione;
- Encomiare e, nei limiti delle disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- Rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.

2. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie strumentali all'attività. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti o nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 – Soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal legale rappresentante o dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
5. Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari di ambo i sessi e di sentimenti e comportamenti democratici.
6. I soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, soci onorari e soci aggregati (soci sostenitori-non soci).
 - a) *Soci ordinari sono coloro che hanno fondato l'Associazione e tutti quelli che, successivamente, con il loro apporto operativo, culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e, eventualmente, alle quote integrative e quote integrative straordinarie.*
 - b) *Soci benemeriti e sostenitori sono coloro che con apporti economici, lasciti o donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e, eventualmente, alle quote integrative e quote integrative straordinarie.*
 - c) *Soci onorari sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, inclusa la quota associativa, di conferire lustro all'Associazione.*

Art.6 – Procedure di Ammissione e requisiti

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a m/o raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prossima Assemblea regolarmente convocata, deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto di contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria podestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 – Diritti e dovere degli associati.

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) *Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;*
- b) *Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;*
- c) *Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.*

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatto eccezione per il diritto di voto che è disciplinato dall'art. 16, c.2 del presente statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) *Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione tutelandone il buon nome e avere un comportamento rispettoso, corretto, leale e collaborativo verso gli altri soci e gli organismi sociali.*
- b) *Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.*
- c) *Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.*
- d) *Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, né restituibili, né rivalutabili.*

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo.

1. La qualità di associato si perde per:

- a) *Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;*
- b) *Mancato versamento della quota associativa se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un tempo congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova istanza di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.*

2. L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- a) *Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;*
- b) *Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o deliberazione degli organi sociali;*
- c) *Aver arrecato all'Associazioni danni materiali o morali di una certa gravità.*

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro, e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro, e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea

regolarmente convocata. Gli eventuali appelli proposti dovranno essere trattati prima di qualsiasi altra decisione posta all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto di contraddittorio. Fino alla deliberazione, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art.9 – Dei volontari e delle attività di volontariato.

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per le responsabilità verso terzi.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite.

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui è socio o tramite la quale svolge attività di volontariato.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art.11 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) *L'Assemblea dell'Associazione;*
 - b) *Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);*
 - c) *Il Presidente;*
 - d) *L'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;*
 - e) *L'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.*
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri degli organi di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate ai fini dello svolgimento delle funzioni.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata ai criteri di partecipazione di massima libertà all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere iscritta e firmata e deve contenere le indicazioni del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 deleghe per associato (art.24, c. 3, del Codice del terzo Settore).
3. L'Assemblea è convocato dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) *Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;*
 - b) *Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con le quote associativi annuali.*

Nei casi di cui alla lettera a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, sarà il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei suoi membri, a procedere, in sua vece e senza ritardo, alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o pubblicazione sul sito dell'Associazione e, contemporaneamente, con affissione presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima sia della seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere firmata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario dell'Associazione o della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa sarà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci. Saranno considerate valide solo le decisioni prese fino alla sospensione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, assenti entrambi, dal Segretario dell'Associazione oppure da altra persona nominata in assemblea.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente o di chi ne fa le veci e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria
 - a) *Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;*
 - b) *Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;*
 - c) *Approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;*

- d) *Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;*
 - e) *Eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;*
 - f) *Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;*
 - g) *Eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;*
 - h) *Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesioni e di esclusione dall'Associazione;*
 - i) *Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;*
 - j) *Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - k) *Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.*
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più 1 (uno) degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) *Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;*
2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti almeno da 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Essi non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Il diritto al voto dei soci minori è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Sono stati considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione Sez. VI del 04.10.2017 n. 23228 e nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019 e, pertanto, i soci minori sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quando stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 (4 anni) e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo può modificare lo Statuto, quindi, l'Assemblea autorizza allo stesso tempo il Consiglio Direttivo ad apportare allo Statuto ogni ulteriore modifica necessaria richiesta dalle autorità per adeguarsi alla riforma, senza dover convocare nuovamente.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) *Redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - b) *Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - c) *Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - d) *Nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione*
 - e) *Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;*
 - f) *Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - g) *Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;*
 - h) *Deliberare la convocazione dell'Assemblea;*
 - i) *Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;*
 - j) *Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;*
 - k) *Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;*
 - l) *Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;*
 - m) *Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;*
 - n) *Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.*
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri contabili e può svolgere incarico di tesoriere. Le mansioni sono delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.18 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) *Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;*



- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;*
 - c) Sopraggiunte cause d'incompatibilità, di cui all'art. 17, c2 del presente Statuto;*
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.*
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione tra gli associati in regola con la quota associativa con preferenza tra quelli che si sono iscritti all'associazione da oltre 6 (sei) mesi dalla data della sostituzione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione per il membro del Consiglio da sostituire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea, i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi l'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed è in particolare ha il compito di:
 - a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;*
 - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;*
 - c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindi) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;*
 - d) Delegare o dare procura al tesoriere per i rapporti presso gli istituti bancari o finanziari;*
 - e) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.*
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consigliere più anziano tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;*

- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;*
 - c) Sopraggunte cause d'incompatibilità, di cui all'art.17, c2, del presente Statuto;*
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art.9 del presente Statuto.*
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno o più motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.21 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c2, del Codice Civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, debbono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 – Competenze dell'organo di controllo.

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, del rispetto e dei principi della corretta amministrazione;*
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;*
 - c) Esercitare il controllo contabile;*
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7,8 del Codice del Terzo Settore;*
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio;*
 - f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.*
2. Nei casi previsti dall'art.31, c1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 – L'organo di revisione.

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V – I LIBRI SOCIALI

Art.25 – Libri sociali e registri.

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) *Il libro degli associati;*
 - b) *Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*
 - c) *Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.*
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia nominato.
3. L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI – NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO - SOCIALE

Art.26 – Destinazione del patrimonio e assenza di lucro.

1. L'associazione ha l'obbligo di impegnare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE COMUNQUE DENOMINATI A FONDATORI, ASSOCIATI, LAVORATORI E COLLABORATORI, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 – Risorse economiche.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) *Quote associative;*
 - b) *Contributi pubblici e privati;*
 - c) *Donazioni e lasciti testamentari;*
 - d) *Rendite patrimoniali;*
 - e) *Attività e raccolta fondi;*
 - f) *Rimborsi derivati da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;*
 - g) *Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;*
 - h) *Ogni altra attività ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.*
2. Per attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art.28 –Bilancio di esercizio.

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



Art.29 –Bilancio sociale e informativa sociale.

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

TITOLO VII – SCIoglimento ANTICIPATO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

Art.30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, premio parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALE.

Art.31 – Norme di rinvio.

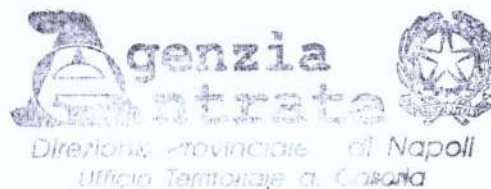
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE

Antonio Caputo

IL SEGRETARIO

Rosalba Grasso



Atto registrato al n. 300658/3 add. 12 APR. 2023

Importo versato € _____

E. Zento

L'OPERATORE
Carmine PAPACCIOLI
Firma su delega di _____ Provinciale:
N° _____